



La lingua del contratto è il francese. Tuttavia il titolare potrà essere autorizzato dall'Ente Appaltante a presentare documenti redatti in italiano.

Il testo in italiano contenuto in questo documento è una traduzione libera e incompleta del testo (cahier des clauses particulières) originale, il cui scopo favorisce una migliore comprensione del testo francese. Non costituisce un documento legale.

CAPITOLATO

ART. 1 - PRESENTAZIONE

L'École française de Rome, fondata nel 1873 e dipendente dal Ministero dell'educazione nazionale francese, è un'istituzione a carattere scientifico, culturale e professionale, specializzata nella ricerca storica, antropologica ed archeologica d'ambito italiano e mediterraneo. Pubblica annualmente la rivista *Mélanges de l'École française de Rome*, e sette serie di monografie per un totale di circa 30 pubblicazioni annue.

ART. 2 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Le presenti clausole riguardano la stampa di opere d'erudizione, con particolare attenzione all'opera di composizione, fabbricazione, stampa e trasporto delle medesime in Italia e nei paesi della Comunità europea.

ART. 4 - FORMA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è di tipo "Marché fractionné" (contratto frazionato) sotto forma ordini effettuati sulla base di un numero minimo e massimo di volumi prestabiliti.

Il minimo annuale stabilito concerne 12 volumi per un totale di circa 4.400 pagine e un massimo di ca. 30 volumi per ca. 11.000 pagine. La somma prevede una spesa minima di 183.000 euro e una massima di 460.000 euro.

Tra gli obblighi dell'Impresa aggiudicataria dell'appalto vi sono la: composizione, fotoincisione, montaggio, stampa, allestimento, legatura, magazzinaggio e trasporto dei volumi.

ART. 5 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

Le parti costitutive del contratto comprendono :

- le clausole amministrative generali applicabili ai contratti di forniture correnti e servizi [Regolamento fissato dallo Stato francese riassume le regole civili, penali e sociali applicabili al presente settore],
- le clausole particolari e relative appendici firmate in ogni pagina,
- l'atto d'impegno e relative appendici completati e firmati in ogni pagina.

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto ha validità annuale a partire dalla data dell'invio dell'ordine ed è rinnovabile, espressamente, tre volte.

L'impresa non può opporsi alla proroga annuale,

In caso di mancata proroga dell'appalto, l'Impresa non percepisce alcuna indennità,

La notifica di tale decisione avviene con un preavviso di due mesi.

ART. 7 - CONDIZIONI GENERALI D'ESECUZIONE

Tutte le comunicazioni scritte e/o verbali tra Impresa e Ente appaltatore sono in francese e/o in italiano.

L'Impresa designa come unico interlocutore un responsabile addetto alle relazioni con l'Ente. Inoltre l'Impresa e l'interlocutore unico debbono rendersi disponibili tutti i giorni (lunedì-venerdì) dalle ore 8 alle ore 17.00.

Il responsabile addetto alle relazioni con l'Ente deve garantire al meno due visite mensili presso l'Ufficio del Service des publications (piazza Navona 62, Roma) per la consegna e/o verifica dei volumi e testi in corso di fabbricazione.

ART. 8 - NORME DI PUBBLICAZIONE

L'École française de Rome cura con particolare attenzione il livello qualitativo delle proprie pubblicazioni. Per informazioni/suggerimenti, l'Impresa può fare riferimento alle opere già edite.

ART. 9 - COMPETENZE INFORMATICHE

L'Impresa deve garantire competenze informatiche sia nell'utilizzo dei sistemi PC e MAC sia nell'utilizzo di programmi di gestione dei testi nonché nell'utilizzo della posta elettronica e Internet.

L'Impresa garantisce la fabbricazione dell'opera sia su supporto cartaceo che informatico (CD ROM); tre esemplari di quest'ultimo devono essere consegnati all'Ente a lavoro di stampa ultimato.

ART. 10 - COMPETENZE LINGUISTICHE

L'École française de Rome pubblica principalmente opere in lingua francese, italiana e inglese nonché in tedesco e spagnolo.

In qualità di editore scientifico specializzato nell'archeologia, l'École française de Rome pubblica opere in cui ricorrono testi in greco antico e latino ma anche in arabo. L'Impresa è tenuta a comprovare la capacità nella gestione/trattamento linguistico delle summenzionate lingue e in particolare le proprie competenze nella ricomposizione dei testi.

ART. 12 - STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'Impresa assicura lo stoccaggio delle opere, nelle condizioni comunemente ammesse per questo tipo di beni. La durata dello stoccaggio è limitata all'esaurimento del materiale.

L'Impresa è depositaria responsabile per tutta la durata dello stoccaggio.

L'Impresa ne assicura la gestione.

L'Impresa organizza il trasporto delle opere dal luogo di stoccaggio alla sede del Service des publications dell'École française de Rome e ne assume la responsabilità sino al rilascio, documentato da ricevuta.

Durante l'esecuzione del contratto, l'École française de Rome potrebbe, per causa di lavori di ristrutturazione del suo palazzo trasferire all'impresa la gestione del proprio stock per una durata di un minimo di un anno ad un massimo di due anni. In questa eventualità, il titolare dovrà collaborare con il nostro magazziniere nello svolgimento della sua normale attività secondo accordi da fissare tra le parti.

ART. 13 – SUB APPALTI

E' vietato il subappalto dei servizi, in tutto od in parte e la cessione di essi ad altre imprese, se non nei casi di trasporto e stoccaggio delle opere e comunque con l'espresso consenso dell'Ente.

In caso di subappalto, l'Impresa è la sola responsabile e unico interlocutore nei confronti dell'Ente. L'Impresa assume le responsabilità in caso di ritardi, incidenti etc. causati dalla ditta subappaltatrice.

L'Impresa è la sola responsabile nel comunicare alla ditta subappaltatrice ogni variazione contrattuale.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ DELLE BENI CONSEGNATI

L'Impresa è responsabile dei beni che le sono consegnati dall'Ente per la realizzazione dell'opera. Deve assicurarne la conservazione e restituirli integri a fine prestazione. Questa responsabilità si estende al rilascio di beni all'Ente previa dichiarazione di presa di consegna.

In caso di mancata restituzione o deterioramento di un bene, l'Ente decide le misure da applicarsi. La mancata presentazione, deterioramento, restituzione o utlizzazione abusiva dei beni prestati dall'Ente possono determinare l'estinzione del contratto.

ART. 15 – SORVEGLIANZA

L'École française de Rome si riserva il diritto di controllare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni. L'Impresa informa l'Ente sui luoghi di esecuzione delle prestazione e si impegna ad assicurarne il libero accesso all'autorità incaricata per la sorveglianza.

L'Impresa si impegna a facilitare la missione di sorveglianza esercitata dall'École française de Rome mettendo a disposizione la documentazione, i mezzi tecnici ed umani che le sono necessari.

ART. 17 - PREZZO

Il contratto è caratterizzato da una spesa minima e massima e da prezzi unitari precisati nell'appendice e validi per la durata dell'impegno contrattuale;

I prezzi sono applicati rispetto alle quantità effettivamente lavorate;

I prezzi sono fissati in euro;

I prezzi sono stabiliti IVA esclusa. Il tasso IVA che si applica è quello valido al momento della notifica della fattura da parte dell'Impresa all'Ente appaltatore.

Il pagamento è effettuato nei 45 giorni alla data di recezione della fattura.

ART. 21 - PENALITÀ

In caso di mancata esecuzione dei lavori entro i termini definite dalle due parti, come previsto dall'art. 16 del presente capitolato, l'Impresa incorre senza necessità di preavviso nelle seguenti penalità:

- l'ammontare della penalità equivale al 5% del valore della prestazione moltiplicato per il numero dei giorni di ritardo.

ART. 22 - REVOCA DEL CONTRATTO

L'Ente appaltante può recedere dal contratto nelle condizioni previste dal cap. 5 delle clausole amministrative generali applicabili ai contratti di forniture correnti e servizi (CCAG/FCS). Inoltre, ai casi di rinuncia al contratto previsti dall'art. 28 del CCAG/FCS si aggiunge il seguente caso:

- quando la Commissione dei mercati dell'Ente appaltante giudicherà l'esecuzione dei lavori non corrispondente al Cahier delle clausole particolari (capitolato),

- quando l'ammontare delle penalità supererà il 10% del totale annuo delle prestazioni.

ART. 23 - CONTROVERSIE

In caso di controversia tra le due parti, si applica unicamente la legge francese e il foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze è il tribunale amministrativo di Parigi.

ART. 24 - ASSICURAZIONE

L'Impresa è tenuta ad avere:

- un'assicurazione che garantisca i terzi in caso di incidenti o di danni causati nell'esecuzione dei lavori;

- un'assicurazione che copra le responsabilità risultanti dai principi esposti negli artt. 1792-1792-2 e 2270 del Codice civile francese, a mezzo di un'attestazione indicante la copertura assicurativa.

L'Impresa è tenuta a provvedere alla propria assicurazione e a renderla nota all'Ente.